

COMUNE DI DAIRAGO	C.C.	Num 12	Data 29/03/2017
-------------------	------	-----------	--------------------

Oggetto:

***APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA I.U.C. COMPONENTE IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2017.***

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18.00**, nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:			Presenti	Assenti
1	Rolfi Paola	Sindaco	X	
2	Calloni Mara	Consigliere		X
3	Mazzetti Marco	Consigliere	X	
4	Brumana Emanuele	Consigliere	X	
5	Silvestri Sara	Consigliere	X	
6	Colombo Annalisa	Consigliere	X	
7	Rollino Umberto	Consigliere		X
8	Tateo Luca	Consigliere	X	
9	Bandera Antonio	Consigliere	X	
10	Dal Cin Federico	Consigliere	X	
11	Lascalea Sergio	Consigliere		X
12	Rampazzo Massimiliano	Consigliere		X
13	Borin Milvia	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta la sig.ra Leuzzi Maria, Segretario Comunale.

La sig.ra Rolfi Paola, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA I.U.C. COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2017.

Dalle ore 18.05 partecipa alla seduta il Consigliere Lascala Sergio;
Dalle ore 18.15 partecipa alla seduta il Consigliere Rampazzo Massimiliano;
Consiglieri presenti n. 11.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 02/03/2017 di proposta di approvazione delle tariffe della IUC componente IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2017;

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC, approvato con specifica deliberazione di Consiglio Comunale, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 8 luglio 2013, n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29/01/2014, n.5;

Vista la legge 28/12/2015 n. 208;

Visto il comma 26 dell'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 che testualmente recita: "*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (omissis..). La soppressione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 – comma 639 – della legge 27/12/2013, n 147*";

Vista la legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017);

Dato atto che viene confermato anche per il 2017 il blocco totale delle aliquote dei tributi locali ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI)

Visto il comma 10 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita: "All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (...omissis)

b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: "0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il

beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23”;

Visto il comma 13 dell'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita: “ (omissis..). Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Visto il comma 16 dell'art 1 della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita: “Il comma 15 bis dell'articolo 19 del citato decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014 del 2011, è sostituito dal seguente: “15 bis L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimenti di separazione legale, annullamento, scioglimento e o cessazione degli effetti del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima di verifica”.

Visto il comma 21 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 che testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”

Visto il comma 22 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 , n. 208 che testualmente recita: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n.701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.”

Visto il comma 23 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 , n. 208 che testualmente recita: “Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13 – comma 4 – del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentato entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.”

Visto il comma 24 dell'art. 1 della legge 28/12/2015 , n. 208 che testualmente recita: “Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle iscritte in catasto al 1° gennaio 2013; il Ministro dell'economia e delle finanze (omissis...) emana, entro il 31 ottobre 2016, di decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (..omissis), da emanare entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze (..omissis)”;

Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 28/12/2015, n. 208 che testualmente recita: "All'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento"

Considerato che, al fine di tener conto delle esenzioni stabilite dalla Legge 28/12/2015, n.208, viene previsto ai commi 17 e 18 un incremento alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale ed al comma 24 un contributo, tali da compensare il mancato gettito.

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione delle aliquote per tutte le fattispecie imponibili essendo le stesse propedeutiche all'approvazione del bilancio 2017;

Considerata la volontà dell'Amministrazione di mantenere invariato l'impianto tariffario previsto nel 2015 e 2016, anche per il 2017 relativamente all'imposta oggetto del presente provvedimento compatibilmente con quanto previsto dalla evoluzione normativa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella medesima seduta di determinazione delle aliquote TASI per l'anno 2017;

Tenuto conto del gettito IMU nelle annualità 2015 e 2016 nonché nelle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare opportuno, confermare, per l'anno 2017, le aliquote dell'imposta municipale propria approvate per l'anno 2016 con deliberazione del C.C. n. 22 del 30/4/2016;

Dato atto che il gettito del Tributo per l'anno 2017 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico – finanziario;

Dato atto che il versamento dell'IMU sarà effettuato per l'anno 2017, in nr. due rate aventi le seguenti scadenze:

rata 1 : 16 giugno 2017

rata 2 : 16 dicembre 2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 2/9/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che l'art. 14 – comma 6 – del decreto legislativo 14/3/2011, n.23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

Visto l'art. 1 comma 169 della citata Legge 27.12.2006, n. 296 (L.F. 2007), che espressamente dispone:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il D.l. n. 244/2016 che all'art.5 comma 11 dispone il rinvio al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017;

Visti gli articoli 172 – comma 1 – e 151 – comma 1 – del TUEL 267/2000;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Vista la legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità 2015);

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);

Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Vista la Risoluzione del MEF n. 5/DF in data 28 marzo 2013;

Vista la Circolare del MEF del 28/02/2014 prot.n. 4033/2014;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art. 48, commi 1 e 3, del Testo Unico sugli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dell'area amministrativa contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali;

(i contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio depositato in un archivio informatico presente sul portale web comunale);

Con voti favorevoli, unanimi e palesi espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto che l'adozione del presente provvedimento è propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 e dei suoi allegati;
- 2) Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
- 3) Di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 come si seguito indicato:
 - **ALIQUOTA 6,00 (sei virgola zero) per mille - DETRAZIONE € 200,00**
Abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità;
 - **ALIQUOTA 9,70 (nove virgola settanta) per mille -**
Fabbricato e relativa pertinenza C2, C6, C7 nella misura massima di un'unità per categoria concesso in uso gratuito dal possessore ai figli e/o dai figli ai genitori purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica (dietro apposita dichiarazione da presentare all'ufficio tributi)
 - **ALIQUOTA 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille -**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D
 - **ALIQUOTA 10,60 (dieci virgola sessanta) per mille -**
Altri fabbricati delle restanti categorie catastali, terreni, aree fabbricabili
- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge stata dell'IMU al 31 dicembre 2013;
- 5) Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorrono dal 1 gennaio 2017;
- 6) Di approvare le citate aliquote senza operare alcuna riduzione, agevolazione, al fine di evitare squilibri nel gettito previsto in bilancio, in considerazione del fatto che ogni variazione agevolativa avrebbe riflessi negativi sulla quota di gettito comunale;
- 7) Di prendere atto delle riduzioni, agevolazioni ed assimilazioni all'abitazione principale previste dalla legge ed in particolare di quelle previste dall'art. 1 commi 10 -13 - 16 - 21 - 53 della legge 28/12/2015, n. 208;

- 8) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei tributi si rimanda al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
- 9) Di dare atto che il gettito determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico-finanziario;
- 10) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I Comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- 11) Di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.
- 12) Di precisare che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'albo pretorio del Comune di Dairago anche sul sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, che testualmente recita:

“3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal Sig. Presidente:

Con voti favorevoli, unanimi e palesi espressi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA I.U.C. COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) PER L'ANNO 2017.”

ESPRIME

per gli aspetti di propria competenza, parere di Regolarità TECNICA: Favorevole sulla proposta di
deliberazione.

Note:

Data Parere: 23/03/2017

Il Responsabile
Graziella Bonafin

.....
PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

“APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA I.U.C. COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) PER L'ANNO 2017.”

ESPRIME

Per gli aspetti di propria competenza, parere di regolarità contabile: :Favorevole sulla proposta di
deliberazione

Note:

Data Parere: 23/03/2017

Il Responsabile
Graziella Bonafin

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Rolfi Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Il presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Leuzzi Maria